



Rete Ferroviaria Italiana
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Vice Direzione Generale Sviluppo e Standard
Direzione Tecnica

c.a. Eugenio Fedeli

Ferrovie dello Stato Italiane

UA 5/1/2023

RFI-SVS.DTC\PEC\A\2023\0000002

rfi-dtc@pec.rfi.it

e, p.c. ertmscentro.italferr@legalmail.it

Oggetto: indizione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 53 bis del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in legge n. 108/2021. Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona. Tratta Terni – Sulmona. PNRR Missione M3C1 – Investimenti sulla rete ferroviaria – Investimento 1.4 – Sviluppo del Sistema Europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS). Implementazione del Sistema ERTMS ERTMS/ETCS.Livello 2, senza segnalamento laterale degli impianti del sottosistema di terra connessi.

Riscontro Vs. nota n. 615 del 20/12/2022, acquisita con n. 13762 del 20/12/2022.

Con riferimento alla conferenza in oggetto, si precisa che l'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale è tenuta a partecipare ed esprimere il proprio parere in sede di Conferenze di Servizi in relazione alla compatibilità dei progetti proposti con gli strumenti di pianificazione di propria competenza, specie qualora occorranza le condizioni previste nelle normative tecniche di attuazione, tra loro difformi, degli stralci di Piano di bacino approvati.

Nel caso specifico, il riferimento alla pianificazione di bacino è rappresentato dai seguenti Piani:

- Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) della soppressa Autorità di bacino del F. Tevere;
- PAI e Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA) delle sopresse Autorità dei Bacini Regionali dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro.

Le opere in progetto prevedono la demolizione di costruzioni esistenti e la realizzazione di nuovi fabbricati tecnologici posti all'interno delle aree di pertinenza della ferrovia e senza la necessità di realizzare ulteriori vie di accesso.

Esaminata la documentazione progettuale si evidenzia che gli interventi in progetto interferiscono con il quadro di riferimento idraulico e geomorfologico delineato dai Piani stralcio sopra richiamati. A tal proposito si rappresenta che il riferimento cartografico utilizzato (Piattaforma IdroGEO dell'ISPRA), come indicato nella pagina dedicata, raggiungibile al seguente collegamento: <https://idrogeo.isprambiente.it/app/page/toc>, non rappresenta una fonte ufficiale e aggiornata per la distribuzione delle informazioni riguardanti gli elementi di pericolosità geomorfologica e idraulica. Tali informazioni aggiornate sono reperibili sul sito istituzionale di questa Autorità, dove oltre alle tavole, sono liberamente scaricabili i file georiferiti in formato vettoriale al seguente collegamento: <https://www.autoritadistrettoac.it/vettoriali-pai>.

Con riferimento ai singoli Piani Stralcio interessati dalle opere, nel seguito si esprimono le specifiche considerazioni di ammissibilità.



1) **PAI del bacino del F. Tevere:**

Alcune delle opere oggetto dell'intervento ricadono all'interno delle fasce caratterizzate da alta, media e bassa probabilità di accadimento - Aree perimetrate in Fascia A, B e C; non è tuttavia presente una cartografia specifica a scala adeguata.

Nella relazione geologica viene segnalata solo una frana per colamento lento, che interessa il versante a monte del PM di Stroncone (pk 224+555), classificata come quiescente dalla piattaforma IdroGEO (ISPRA). Tale frana è stata oggetto di approfondimenti nell'ambito dell'“Upgrading Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona - Interventi prioritari” e del PFTE del maggio 2022 eseguito da Italferr per la velocizzazione della linea Terni-Rieti. I dettagli dello studio sono riassunti nella scheda frana allegata alla suddetta relazione.

Con riferimento all'assetto idraulico le Norme tecniche di attuazione - NTA – del PAI prevedono nelle fasce di pericolosità l'obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e favorendo l'evoluzione naturale del fiume.

L'intervento si configura come nuova infrastruttura puntuale, tipologia ammissibile nelle aree di pericolosità e rischio se non altrimenti localizzabile. Per gli interventi ammissibili oggetto di Conferenza di Servizi che ricadono in fascia perimetrata dagli strumenti di pianificazione di questa Autorità è necessario garantire la coerenza alla disciplina tecnico-normativa dei Piani stralcio, con particolare riguardo a non costituire significativo ostacolo al libero deflusso delle acque, a non incrementare le attuali condizioni di rischio e a non precludere la possibilità di realizzare interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio in tali aree. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

Inoltre, per gli interventi e ogni opera o modifica dei luoghi conseguente alla realizzazione delle strutture in progetto ricadenti nell'ambito del vincolo idraulico di Fascia A e B e C, la valutazione degli aspetti idrologici e idraulici dovrà essere condotta dall'Autorità idraulica competente nell'ambito del rilascio del parere di cui al R.D. n. 523/1904.

Con riferimento all'assetto geomorfologico, nelle aree segnalate dalla Carta Inventario del PAI Tevere non sussistono al momento prescrizioni dirette, ma ai sensi dell'art. 13 comma 2 delle NTA è necessaria la redazione di studi di dettaglio sulle condizioni geomorfologiche delle aree con la verifica di compatibilità tra le opere previste e le condizioni di pericolo esistenti.

A tal proposito si segnala che è prossima l'entrata in vigore dell'art. 9-bis delle NTA del PAI Tevere, proposto con Decreto Segretariale n.18 del 2018 consultabile al seguente collegamento:

https://www.autoritadistrettoac.it/sites/default/files/ammin_trasparente/provvedimenti/decreti_SG/D_S_18_2018_art_9_bis_OCR.pdf

Tale provvedimento introduce la prima attribuzione delle fasce di pericolosità da frana alle aree perimetrate nell'Inventario dei fenomeni franosi del PAI non oggetto di valutazione del Rischio. Le classi di pericolosità sono attribuite secondo lo schema riportato in tabella all'art. 1 comma 1. Le prescrizioni di cui agli articoli 14 e 15 delle NTA PAI Tevere saranno quindi applicabili anche alle fasce di pericolosità P4 e P3.

Tutto ciò premesso, considerata la tipologia dell'intervento previsto, la scrivente Autorità di Bacino ritiene di poter esprimere le proprie determinazioni in merito alla compatibilità con gli atti di pianificazione di propria competenza, nel caso in fattispecie il PAI - Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Tevere, in seguito alla valutazione delle seguenti integrazioni:

- per gli interventi che ricadono nelle fasce di pericolosità e nelle aree a rischio idraulico dovrà essere realizzata una cartografia con idonea scala che riporti l'ubicazione degli interventi rispetto alle fasce di pericolosità vigenti. Sulla base di queste si potranno valutare eventuali soluzioni alternative, al fine di garantire l'ammissibilità delle opere ai sensi delle NTA del PAI.



- il quadro di riferimento dell'assetto idrogeologico ed idraulico per il territorio di interesse cui devono conformarsi gli interventi in progetto è definito dal PAI. Pertanto le quote di imposta di tutti i manufatti e delle opere di attraversamento ai fini della compatibilità idraulica sono da individuare nel rispetto degli attuali livelli di riferimento definiti dal PAI e di quanto disposto dall'Autorità Idraulica Competente.
- i manufatti che dovessero risultare interessati dalla piena dei corsi d'acqua attraversati andranno realizzati in maniera da garantire la massima trasparenza idraulica, prevedendo i più opportuni accorgimenti.
- dovrà essere condotta la verifica delle eventuali interferenze tra le opere in progetto e le aree di pericolosità e Rischio per frana disponibili sul sito istituzionale della scrivente Autorità. In caso di adozione di soluzioni progettuali volte alla riduzione della pericolosità connessa a fenomeni di versante, eventuali opere di stabilizzazione/protezione dovranno essere realizzate in base alle disposizioni del par. 6.3 del DM 17/01/2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni; Tali soluzioni saranno valutate dalle Autorità competenti in materia.

Resta inteso che ai fini autorizzativi sono vincolanti i pareri espressi nel merito del progetto dalle Amministrazioni competenti nel corso dell'usuale *iter* amministrativo.

2) **PAI e PSDA dei bacini Abruzzesi:**

Nella documentazione pervenuta non sembra farsi cenno ad interferenze con le aree perimetrate “pericolose” nel PAI dei bacini abruzzesi, relativo alla tematica dei “fenomeni gravitativi ed erosivi”.

Le competenze dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale – Settore sub distrettuale per la Regione Abruzzo - attengono unicamente, Viceversa sono descritte alcune interferenze degli interventi previsti con le aree perimetrate come “pericolose” dal Piano Stralcio di Bacino “PSDA” e “PAI” dell'Abruzzo, rispettivamente relativo alla tematica “alluvioni”, e su queste si spongono le docute considerazioni.

Nella Relazione Idrologica e Idraulica presente nella documentazione resa disponibile si afferma (pag. 42) che gli interventi nei siti di Fagnano-Campana e Sulmona ricadono in aree perimetrate dal PSDA; nella successiva pag. 43 viene riportato uno stralcio delle Norme di attuazione del PSDA evidenziando che gli interventi previsti rientrano nella casistica dell'art. 18 comma 1 lettera “e”, e sono pertanto consentiti.

Si deve evidenziare che il comma 2 dello stesso articolo richiede, per tali interventi, lo Studio di compatibilità idraulica; questo deve essere redatto ai sensi dell'art. 8 e dell'Allegato D delle citate Norme. Inoltre l'art. 8, comma 3, vieta l'approvazione di qualsiasi intervento senza la preventiva approvazione dello Studio di compatibilità idraulica.

Tuttavia, per rendere snello il percorso autorizzativo si prende spunto dalle stesse considerazioni e degli impegni descritti nell'elaborato di riferimento (pagg. 43 e 44 della “Relazione Idrologica ed Idraulica”:

“In conseguenza di quanto sopra esposto, si può affermare che tutti gli interventi in progetto sono idraulicamente compatibili con gli strumenti di pianificazione in ambito di protezione dal rischio alluvioni.

Si precisa che per gli interventi di Greccio e Sulmona, nella successiva fase progettuale, dovrà essere sviluppato uno studio idraulico di dettaglio per valutata la necessità di



rialzare il piano di calpestio delle strutture ad una quota superiore a quella del livello di esondazione, così da garantire la sicurezza idraulica degli impianti.

Mentre, l'intervento di Fognano Campana si trova in un'area già rialzata rispetto al piano di campagna circostante, dovrà comunque essere valutato nella successiva fase progettuale l'eventuale rialzo del piano di calpestio della struttura.”.

Preso atto di tali obiettivi progettuali –opportunamente indicati in favore di sicurezza- e delle anticipazioni enunciate dai progettisti in merito ad ulteriori elaborazioni (che si chiede di rendere secondo i requisiti dello “Studio di compatibilità idraulica” di cui all'allegato D alle Norme del PSDA), si ritiene opportuno evidenziare sin da ora alcuni criteri da seguire per evitare, nel rispetto delle norme, l'incremento del rischio potenzialmente indotto dalle opere.

L'ipotizzato rialzo del piano di calpestio delle strutture non dovrà comportare una modifica del livello del suolo all'esterno delle stesse (espressamente vietata dall'art. 10 comma 2 lettera “b” delle Norme di attuazione del PSDA); pertanto potrà essere valutata positivamente una delle seguenti soluzioni:

- l'esplicita previsione di compensare il maggior carico mediante individuazione di depressioni con volume equivalente ai volumi idrici che verrebbero sottratti al deflusso di piena; si tratterebbe di una soluzione aderente alla ratio della norma PSDA, in quanto volta all'invarianza idraulica;
- la previsione di conseguire l'elevazione dei piani di calpestio (ed anche degli stessi manufatti) mediante accorgimenti costruttivi –quali *pilotis o pilastri ordinari, ovvero igloo*- che, per la dimensione delle singole opere, appaiono di agevole realizzazione; in questo caso si tratterebbe di una soluzione aderente alla norma letterale del PSDA, in quanto volta alla trasparenza idraulica dei singoli manufatti.

Per le interferenze con le aree a rischio del PSDA Abruzzo il parere di questa Autorità potrà essere espresso in sede di Conferenza di Servizi, entro il termine fissato alla lettera “c” della nota di indizione, a seguito dell'istruttoria dello Studio di Compatibilità Idraulica previsto dall'art. 18, comma 2, da redigersi in conformità con l'allegato D delle Norme del PSDA e secondo le indicazioni sopra fornite.

La mancanza di tale documentazione, ove richiesta dalle Norme, e/o il mancato rispetto dei principi generali dei Piani di Bacino all'interno delle aree “pericolose”, comporteranno obbligatoriamente il parere negativo della scrivente Autorità in sede di Conferenza di Servizi.

PT/RM/LDS/

**Il Dirigente dell'Area Difesa Suolo
(Dott. Leonardo Gatta)**

**Il Dirigente del Settore Sub-Distrettuale
per la Regione Abruzzo
(Dott. Mario Smargiasso)**